

CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI

(Contratto d'opera intellettuale ex artt. 2229-2230 c.c.)

TRA LE PARTI

Fondazione Centro Eventi Il Maggiore di Verbania, con sede legale in Verbania (VB), Via San Bernardino n. 49, C.F./P.IVA 02566350035, rappresentata dal Presidente Avv. Gabriele Pipicelli, che agisce non in proprio ma in nome e per conto della Fondazione, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. **11** del **15/07/2026**, di seguito denominata **"Committente"**;

e

Paolo Scotti, nato a Rimini il [REDACTED] residente in MILANO (MI), [REDACTED] C.F. [REDACTED] manager dello spettacolo e consulente artistico di comprovata esperienza, di seguito denominato **"Consulente"**.

PREMESSO CHE

- la Fondazione Centro Eventi Il Maggiore intende garantire la continuità della propria attività artistica e culturale e procedere alla predisposizione della programmazione della stagione teatrale e culturale 2026/2027 e delle successive iniziative sino al termine dell'anno 2027;
- per ragioni di urgenza connesse alla necessità di avviare immediatamente la programmazione artistica, nelle more dell'espletamento delle procedure che la Fondazione riterrà di adottare per l'individuazione della figura del Direttore Artistico, si rende necessario acquisire una qualificata consulenza artistica e culturale;
- Paolo Scotti è professionista di riconosciuta esperienza nel settore dello spettacolo dal vivo e della programmazione teatrale, maturata presso primarie istituzioni teatrali italiane. Ha diretto, fra gli altri: il Teatro delle Celebrazioni di Bologna,



i teatri del più importante gruppo italiano di teatri privati, il gruppo Officine Smeraldo spa, di cui facevano parte il Teatro Smeraldo, il Teatro Nazionale e il Teatro Ciak di Milano, il Teatro Sistina di Roma (con la supervisione del dott. Pietro Garinei), il Teatro di Varese, il Teatro CREBERG di Bergamo e il PalaBrescia. Successivamente ha continuato l'esperienza di Direzione Artistica del Teatro Creberg di Bergamo sostituito poi da Chorus Life Arena di cui ha diretto la programmazione artistica dall'apertura (novembre 2024) alla fine di della stagione teatrale (maggio 2026).

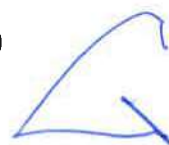
- il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha deliberato di affidare al Consulente il presente incarico ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023;
- il Consulente dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, l'insussistenza nei propri confronti delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, il possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti e l'assenza di procedure concorsuali o di insolvenza a proprio carico;
- alla presente procedura è stato assegnato il Codice Identificativo Gara (CIG) **BC73DC193D**, e la Fondazione provvederà agli adempimenti di pubblicità previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza e anticorruzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 — Oggetto del Contratto

Il Committente affida al Consulente, che accetta, l'incarico di fornire servizi di consulenza artistica e culturale a favore del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nell'ambito di un contratto d'opera intellettuale ai sensi degli artt. 2229 e 2230 c.c.

La consulenza comprende, in particolare:



- elaborazione di proposte per la programmazione artistica e culturale della Fondazione;
- predisposizione di proposte di cartellone teatrale, musicale e culturale sulla base degli indirizzi e del budget definiti dal Consiglio di Amministrazione;
- individuazione di artisti, compagnie, produzioni e iniziative culturali da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- svolgimento delle trattative preliminari con artisti, compagnie, agenzie e produttori e predisposizione delle relative proposte economiche;
- supporto e supervisione nella definizione dei contratti con artisti, compagnie e produzioni;
- valutazione artistica ed economica di eventi straordinari, iniziative fuori cartellone e progetti speciali;
- consulenza nelle strategie di sviluppo dell'attività culturale della Fondazione;
- supporto consulenziale in relazione ad ogni ulteriore iniziativa artistica e culturale promossa dalla Fondazione.

Resta inteso che tutte le decisioni inerenti alla programmazione artistica, all'approvazione degli eventi e all'assunzione dei relativi impegni economici rimangono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Tutti i documenti, le elaborazioni, le proposte di cartellone, le analisi e ogni altro risultato dell'attività consulenziale prodotti nell'ambito del presente contratto sono di esclusiva proprietà della Fondazione, che ne acquista la piena titolarità — inclusi i diritti di utilizzazione economica nella misura consentita dalla legge — a fronte del corrispettivo convenuto all'art. 4. Il Consulente si impegna a consegnare alla Fondazione, entro 15 giorni dalla cessazione del rapporto per qualsiasi causa, ogni documento o elaborato ancora in suo possesso.



Articolo 2 — Modalità di esecuzione della consulenza

Il Consulente si impegna ad organizzare, eseguire e curare la prestazione in piena autonomia, con organizzazione e mezzi propri, garantendo la massima professionalità e i migliori standard qualitativi.

Le parti concordano che la consulenza sarà svolta mediante incontri presso la sede della Fondazione, riunioni con il Consiglio di Amministrazione, sopralluoghi, partecipazione a trattative con artisti e compagnie e mediante collegamenti a distanza, secondo le esigenze della programmazione artistica.

Il presente contratto non determina alcun rapporto di lavoro subordinato né attribuisce al Consulente poteri di rappresentanza o di firma in nome e per conto della Fondazione.

Articolo 3 — Durata

Il presente contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione, avvenuta in data **20 luglio 2026**, e resterà efficace sino al **31 dicembre 2027**.

Articolo 4 — Corrispettivo, modalità di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari

Per i servizi resi le parti convengono un corrispettivo complessivo pari ad Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00), oltre contributo previdenziale nella misura di legge.

Il compenso sarà liquidato in tre rate di pari importo:

- Euro 15.000,00 oltre contributo previdenziale, entro il 31 dicembre 2026;
- Euro 15.000,00 oltre contributo previdenziale, entro il 30 giugno 2027;
- Euro 15.000,00 oltre contributo previdenziale, entro il 31 dicembre 2027.



Il pagamento sarà effettuato entro 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta di pagamento o del documento fiscalmente previsto.

Regime fiscale: il Consulente dichiara che il presente compenso non è soggetto ad IVA in quanto il Consulente opera in regime forfettario ex L.190/2014 e non è soggetto a ritenuta d'acconto.

Tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010)

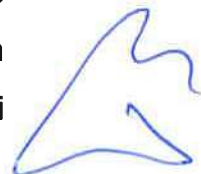
Nel rispetto dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni, il Consulente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine:

- il Consulente comunica i seguenti estremi del conto corrente dedicato: IBAN [REDACTED], presso [REDACTED]
- i pagamenti relativi al presente contratto saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato di cui al punto precedente;
- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, co. 9-bis, L. 136/2010;
- il Consulente si impegna a comunicare tempestivamente alla Fondazione, per iscritto, qualsiasi modifica degli estremi del conto corrente dedicato.

Articolo 5 — Rimborso spese

Oltre al compenso di cui all'art. 4, la Fondazione rimborserà al Consulente le spese di viaggio (benzina e pedaggi autostradali secondo le tabelle ACI vigenti), sostenute per l'espletamento dell'incarico, sino ad un massimo di Euro 5.000,00 per l'intera durata del contratto.

Le spese di viaggio saranno rimborsate esclusivamente previo invio di nota spese mensile, redatta in forma scritta, corredata dei giustificativi originali (scontrini, ricevute pedaggi, estratti



conto carburante con calcolo ACI). La Fondazione procederà al rimborso entro 15 giorni dall'approvazione della nota spese da parte del Consiglio di Amministrazione o del soggetto da esso delegato.

Eventuali altre spese necessarie e strumentali allo svolgimento dell'incarico (a titolo esemplificativo: vitto, alloggio) dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e debitamente documentate. In caso di risoluzione anticipata del contratto per qualsiasi causa, il rimborso delle spese sarà riconosciuto esclusivamente per le spese effettivamente sostenute e documentate sino alla data di efficacia della risoluzione.

Articolo 6 — Obblighi del Consulente

Il Consulente si impegna a svolgere la prestazione, in via esclusiva per la Fondazione, con la massima diligenza, professionalità e competenza, nel rispetto degli indirizzi impartiti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consulente manterrà la più ampia riservatezza su tutte le informazioni e i dati di cui verrà a conoscenza nello svolgimento dell'incarico, sia durante la vigenza del contratto sia successivamente alla sua cessazione per qualsiasi causa.

Il Consulente si impegna a comunicare preventivamente e per iscritto alla Fondazione qualsiasi rapporto economico, professionale o personale — preesistente o sopravvenuto — con artisti, compagnie, agenzie o produttori con cui avvia trattative nell'ambito del presente incarico, che possa configurare un conflitto di interessi, anche potenziale. Il Consiglio di Amministrazione si riserva di valutare la situazione segnalata e, ove lo ritenga necessario a tutela degli interessi della Fondazione, di impartire specifiche istruzioni o di escludere il Consulente da singole trattative.



Articolo 7 — Obblighi della Fondazione

La Fondazione metterà a disposizione del Consulente la documentazione e le informazioni necessarie allo svolgimento dell'incarico e garantirà il necessario coordinamento con gli uffici amministrativi.

Articolo 8 — Riservatezza

Entrambe le parti si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni acquisite durante l'esecuzione del presente contratto e a non divulgarle a terzi senza il consenso scritto dell'altra parte.

L'obbligo di riservatezza si estende alla natura, ai contenuti e alle condizioni economiche del presente contratto, nonché a tutte le informazioni di carattere artistico, strategico, economico e organizzativo della Fondazione di cui il Consulente venga a conoscenza nell'esecuzione dell'incarico. Tale obbligo sopravvive alla cessazione del contratto per qualsiasi causa per la durata di cinque anni.

Articolo 9 — Recesso e risoluzione

La Fondazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni. In tal caso, al Consulente spetterà esclusivamente il compenso proporzionale all'attività effettivamente prestata sino alla data di efficacia del recesso, nonché il rimborso delle spese documentate già sostenute e approvate.

Il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- violazione degli obblighi di tracciabilità ex art. 3 L. 136/2010;



- violazione grave e reiterata degli obblighi di riservatezza di cui agli artt. 8 e 11;
- condanna definitiva del Consulente per reati che comportino l'applicazione di pene accessorie interdittive ovvero comportino la perdita dei requisiti di cui agli artt. 94-95 D.Lgs. 36/2023;
- omessa comunicazione di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6;
- cessione del contratto o subappalto non autorizzati.

In caso di risoluzione per inadempimento del Consulente, la Fondazione ha diritto di trattenere le somme già liquidate a titolo di penale e di agire per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso di cessazione del contratto, il Consulente è tenuto a restituire immediatamente alla Fondazione tutta la documentazione in suo possesso.

Articolo 10 — Disposizioni generali

Qualsiasi modifica del presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti.

Le comunicazioni formali tra le parti saranno effettuate ai seguenti recapiti:

- Fondazione: PEC ilmaggioreverbania@lwcert.it
- Consulente: PEC p.scotti@legalmail.it

Per quanto non previsto dal presente contratto trovano applicazione le disposizioni del Codice Civile (in particolare gli artt. 2229-2238 c.c.) e del D.Lgs. n. 36/2023.

Per ogni controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione e alla risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Verbania.



Articolo 11 — Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni.

Nella misura in cui, nell'esecuzione del presente contratto, il Consulente tratti dati personali per conto della Fondazione, egli agisce nella qualità di Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR. Le modalità, le finalità, le categorie di dati trattati, le misure di sicurezza e le istruzioni operative sono disciplinate nell'Atto di Nomina a Responsabile del Trattamento allegato al presente contratto come

Allegato A — Atto di Nomina a Responsabile del Trattamento ex art. 28 GDPR, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Sottoscrizioni

Verbania, 20.07.2026

Fondazione Centro Eventi Il Maggiore
Il Presidente Avv. Gabriele Pipicelli



GABRIELE
PIPICELLI

Paolo Scotti



Approvazione specifica ex artt. 1341 e 1342 c.c.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver letto e di approvare specificamente i seguenti articoli del presente contratto:

Art. 4 (corrispettivo e tracciabilità), Art. 5 (rimborso spese), Art. 6 (obblighi del Consulente, incluso conflitto di interessi), Art. 8 (riservatezza), Art. 9 (recesso e risoluzione di diritto), Art. 10 (foro esclusivo), Art. 11 (dati personali).

Verbania, 20.07.2026

Fondazione Centro Eventi Il Maggiore
Il Presidente Avv. Gabriele Pipicelli



GABRIELE
PIPICELLI

Paolo Scotti



ALLEGATO A
ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

Allegato al Contratto di Prestazione di Servizi tra Fondazione Centro
Eventi Il Maggiore e Paolo Scotti

1. Parti

Titolare del Trattamento: Fondazione Centro Eventi Il Maggiore di Verbania, con sede legale in Verbania (VB), Via San Bernardino n. 49, C.F./P.IVA 02566350035, rappresentata dal Presidente Avv. Gabriele Pipicelli, di seguito denominata "**Titolare**".

Responsabile del Trattamento: Paolo Scotti, nato a [REDACTED] il [REDACTED] residente in MILANO (MI), [REDACTED], C.F. [REDACTED] di seguito denominato "**Responsabile**".

2. Oggetto e contesto del trattamento

Nell'ambito dell'esecuzione del Contratto di Prestazione di Servizi cui il presente atto è allegato (di seguito «Contratto principale»), il Responsabile potrà venire a conoscenza e trattare dati personali di cui il Titolare è titolare del trattamento, nell'esercizio della propria attività di consulenza artistica.

Il presente atto disciplina i termini e le condizioni del trattamento dei dati personali effettuato dal Responsabile per conto del Titolare, in conformità all'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

3. Natura, finalità, durata del trattamento e categorie di dati

Le caratteristiche del trattamento sono le seguenti:

Finalità del trattamento	Esecuzione delle attività di consulenza artistica di cui al Contratto principale: svolgimento di trattative con artisti, compagnie, agenzie e produttori; valutazione artistica ed economica di proposte; supporto nella definizione di contratti.
Natura del trattamento	Raccolta, conservazione, utilizzo e comunicazione al Titolare di dati personali di artisti, agenti, referenti di compagnie e produttori nel corso delle attività di cui al Contratto principale.
Categorie di dati	Dati anagrafici e di contatto (nome,

personali		cognome, indirizzo, e-mail, telefono); dati professionali (curriculum, portfolio, condizioni economiche di ingaggio). Non sono previste categorie particolari di dati ai sensi dell'art. 9 GDPR, salvo diversa istruzione scritta del Titolare.
Categorie interessati	di	Artisti, agenti, referenti di compagnie teatrali e musicali, produttori e collaboratori con cui il Responsabile interagisce nell'esecuzione dell'incarico.
Durata trattamento	del	Per tutta la durata del Contratto principale e sino alla restituzione o cancellazione dei dati ai sensi dell'art. 9 del presente atto.

4. Istruzioni documentate e obblighi del Responsabile

Il Responsabile tratta i dati personali esclusivamente su istruzione documentata del Titolare, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto. In tal caso, il Responsabile informa il Titolare prima di procedere al trattamento, salvo che tale diritto vieti dette informazioni per rilevanti motivi di interesse pubblico.

Il Responsabile si impegna in particolare a:

- non trattare i dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel Contratto principale e nel presente atto, né per finalità proprie;
- adottare ogni misura tecnica e organizzativa adeguata ai sensi dell'art. 32 GDPR (v. art. 6 del presente atto);
- garantire che le persone fisiche eventualmente autorizzate al trattamento abbiano assunto un impegno di riservatezza o siano soggette ad adeguato obbligo legale;
- non ricorrere a sub-responsabili del trattamento senza previa autorizzazione scritta specifica o generale del Titolare (v. art. 5 del presente atto);
- assistere il Titolare nell'adempimento degli obblighi relativi ai diritti degli interessati (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione) rispondendo alle relative richieste entro 5 giorni lavorativi;
- assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32-36 GDPR (sicurezza, notifica violazioni, DPIA);
- notificare al Titolare senza ingiustificato ritardo, e comunque entro 24 ore dalla conoscenza, qualsiasi violazione dei dati personali (data breach);

- mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 GDPR e consentire e contribuire alle attività di revisione e audit condotte dal Titolare o da un soggetto da esso incaricato.

5. Ricorso a sub-responsabili del trattamento

Il Responsabile non può ricorrere ad altro responsabile del trattamento (sub-responsabile) senza previa autorizzazione scritta specifica del Titolare.

Qualora il Titolare autorizzi il ricorso a un sub-responsabile, il Responsabile dovrà imporre a quest'ultimo, mediante contratto o altro atto giuridico vincolante ai sensi del diritto applicabile, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati previsti nel presente atto. Se il sub-responsabile non adempie ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile.

6. Misure tecniche e organizzative di sicurezza (art. 32 GDPR)

Il Responsabile si impegna ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare un livello di sicurezza proporzionato al rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Tali misure comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la cifratura dei dispositivi utilizzati per il trattamento (laptop, smartphone) o, in alternativa, l'utilizzo di cartelle protette da password per i file contenenti dati personali;
- la conservazione dei documenti fisici contenenti dati personali in luoghi chiusi a chiave;
- il divieto di condivisione di dati personali tramite canali non sicuri (e-mail non cifrata, servizi di messaggistica non professionali) per comunicazioni con terze parti;
- la cancellazione sicura dei dati al termine del contratto (v. art. 9);
- la notifica immediata al Titolare di qualsiasi incidente di sicurezza (smarrimento, furto, accesso non autorizzato) entro 24 ore dalla conoscenza.

Il Responsabile si impegna ad aggiornare le misure di sicurezza in caso di variazioni delle condizioni di trattamento o di nuovi rischi emersi nel corso dell'incarico.



7. Trasferimento di dati verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali

Il Responsabile non trasferirà dati personali verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali senza previa autorizzazione scritta del Titolare. Qualora il trasferimento sia necessario ai fini dell'esecuzione del Contratto principale, esso dovrà avvenire nel rispetto del Capo V del GDPR e delle garanzie adeguate ivi previste.

8. Esercizio dei diritti degli interessati

Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare nell'adempimento dell'obbligo di rispondere alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati (artt. 15-22 GDPR). A tal fine, il Responsabile:

- inoltrerà al Titolare, entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento, qualsiasi richiesta pervenuta direttamente dagli interessati;
- fornirà al Titolare le informazioni e i dati necessari a rispondere alla richiesta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta del Titolare;
- non risponderà direttamente agli interessati senza preventiva istruzione scritta del Titolare.

9. Restituzione e cancellazione dei dati al termine del trattamento

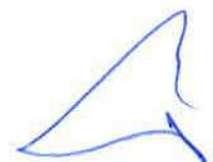
Al termine del Contratto principale, per qualsiasi causa, il Responsabile dovrà, a scelta del Titolare comunicata per iscritto entro 30 giorni dalla cessazione:

- restituire al Titolare, su supporto sicuro, tutti i dati personali trattati per conto del Titolare, cancellando successivamente ogni copia in suo possesso; oppure
- cancellare definitivamente tutti i dati personali trattati, dandone conferma scritta al Titolare entro 15 giorni dalla richiesta.

Il Responsabile potrà conservare i dati in forma anonimizzata, o per la durata strettamente necessaria ad adempiere a obblighi di legge, dandone comunicazione preventiva al Titolare.

10. Registro delle attività di trattamento

Il Responsabile si impegna a tenere, per quanto di sua competenza, il registro delle attività di trattamento svolte per conto del Titolare ai sensi dell'art. 30, par. 2, GDPR, e a metterlo a disposizione del Titolare o dell'Autorità di controllo su richiesta.



11. Responsabilità

Il Responsabile è responsabile del danno causato dal trattamento se non ha adempiuto agli obblighi del GDPR specificamente applicabili ai responsabili del trattamento o se ha agito in modo difforme o contrario alle istruzioni lecite del Titolare, ai sensi dell'art. 82 GDPR.

Il Responsabile si impegna a tenere indenne il Titolare da qualsiasi sanzione, multa, richiesta risarcitoria o costo derivante da violazioni del presente atto imputabili al Responsabile stesso.

12. Disposizioni finali

Il presente atto costituisce parte integrante del Contratto principale. In caso di conflitto tra le disposizioni del presente atto e quelle del Contratto principale in materia di protezione dei dati, prevalgono le disposizioni del presente atto.

Ogni modifica al presente atto deve essere effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti. Per tutto quanto non disciplinato si applicano le disposizioni del GDPR, del D.Lgs. n. 196/2003 e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Sottoscrizioni

Verbania, 20.07.2026

Fondazione Centro Eventi Il Maggiore
Il Presidente Avv. Gabriele Pipicelli

GABRIELE
PIPICELLI



Paolo Scotti



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

**resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445**

*Attestazione del possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs.
31 marzo 2023, n. 36*

SEZIONE I — DATI ANAGRAFICI DEL DICHIARANTE

Cognome e nome: SCOTTI PAOLO

Luogo di nascita: Rimini

Data di nascita: [REDACTED]

Codice fiscale: [REDACTED]

Residenza: [REDACTED] MILANO [REDACTED]

Documento di identità [REDACTED], rilasciata dal Comune di Bologna, il 04.02.2020.

Il sottoscritto Scotti Paolo, nella propria qualità di contraente nell'ambito del contratto di prestazione di servizi stipulato con la Fondazione Teatro Il Maggiore (di seguito «Fondazione»), *consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci, la formazione o l'uso di atti falsi, e delle conseguenze amministrative previste dall'art. 75 del medesimo decreto (decadenza dal beneficio e revoca dell'atto),*

D I C H I A R A

SEZIONE II — ASSENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE AUTOMATICA (ART. 94 D.Lgs. 36/2023)

1. Con riferimento alle cause di esclusione automatica di cui all'art. 94 D.Lgs. 36/2023, di non aver riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per i seguenti reati:

- ☑ **a)** delitti di associazione mafiosa o a delinquere di stampo mafioso (artt. 416 e 416-bis c.p.), reati connessi al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990), contrabbando (art. 291-quater D.P.R. 43/1973) e reati ambientali associativi (art. 452-quaterdecies c.p.);
- ☑ **b)** delitti di corruzione, concussione, induzione indebita, traffico di influenze illecite, turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355, 356 c.p. e art. 2635 c.c.);
- ☑ **c)** false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.);
- ☑ **d)** frode ai sensi dell'art. 1 della Convenzione UE sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995;
- ☑ **e)** reati con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale;
- ☑ **f)** riciclaggio, reimpiego di proventi illeciti e autoriciclaggio (artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p.) nonché finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 109/2007);
- ☑ **g)** sfruttamento del lavoro minorile e tratta di esseri umani (D.Lgs. 24/2014);
- ☑ **h)** ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Di non essere destinatario di ragioni di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011) né di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, co. 4, del medesimo decreto.

3. Di non essere destinatario della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, co. 2, lett. c), D.Lgs. 231/2001, né di altra sanzione o provvedimento interdittivo che comporti il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (artt. 14 D.Lgs. 81/2008).

4. Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 L. 68/1999).

SEZIONE III — ASSENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE NON AUTOMATICA (ART. 95 D.Lgs. 36/2023)

5. Con riferimento alle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 D.Lgs. 36/2023:

- ☒ **a)** di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro né agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro;
- ☒ **b)** che la propria partecipazione al contratto non determina situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 36/2023, non altrimenti risolvibili;
- ☒ **c)** di non aver commesso gravi violazioni definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali, ovvero che le violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale non raggiungono la soglia di gravità di cui all'Allegato II.10 al D.Lgs. 36/2023;
- ☒ **d)** di non aver commesso gravi illeciti professionali, idonei a rendere dubbia la propria integrità o affidabilità, ai sensi dell'art. 95, co. 1, lett. e), e dell'art. 98 D.Lgs. 36/2023;
- ☒ **e)** di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo, né di essere sottoposto a procedura di insolvenza (salvo il caso del concordato con continuità aziendale ex art. 84 D.Lgs. 14/2019);
- ☒ **f)** che non ricorrono le condizioni di cui all'art. 95, co. 2, D.Lgs. 36/2023 in ordine a gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale o previdenziale.

SEZIONE IV — POSSESSO DEI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI

6. Di possedere i seguenti requisiti tecnico-professionali a supporto della propria candidatura e dell'esecuzione del contratto:

- Ha diretto, fra gli altri: il Teatro delle Celebrazioni di Bologna, i teatri del più importante gruppo italiano di teatri privati, il gruppo Officine Smeraldo spa, di cui facevano parte il Teatro Smeraldo, il Teatro Nazionale e il Teatro Ciak di Milano, il Teatro Sistina di Roma (con la supervisione del dott. Pietro Garinei), il Teatro di Varese, il Teatro CREBERG di Bergamo e il PalaBrescia. Successivamente ha continuato l'esperienza di Direzione Artistica del Teatro Creberg di Bergamo sostituito poi da Chorus Life Arena di cui ha diretto la programmazione artistica dall'apertura (novembre 2024) alla fine di della stagione teatrale (maggio 2026).

SEZIONE V — OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

7. Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente e senza indugio alla Fondazione qualsiasi variazione delle informazioni dichiarate nella presente dichiarazione che intervenga nel corso della durata contrattuale e che possa comportare il venir meno dei requisiti attestati, ivi incluse eventuali condanne penali, provvedimenti interdittivi, misure di prevenzione o l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi.

SEZIONE VI — INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

8. Il sottoscritto prende atto che i dati contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati dalla Fondazione Teatro Il Maggiore, in qualità di Titolare del trattamento, esclusivamente per le finalità connesse alla verifica dei requisiti di partecipazione e all'esecuzione del contratto, ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

La presente dichiarazione è resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e sostituisce, a tutti gli effetti di legge, i certificati e i documenti indicati.

Luogo e data: Verbania 20/07/2026

Il Dichiarante (firma autografa leggibile) firmato in originale	Documento di identità allegato in copia (art. 38, co. 3, D.P.R. 445/2000) ☒ Allegato ☐ Non allegato
---	--